

# **COMUNE DI ABBASANTA**



**PROVINCIA ORISTANO**

Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071  
P.I. 00068600956 - Codice Univoco UF6RKN  
Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

## **DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI**

N. REG. GENERALE 572 DEL 26/09/2017

<b>N. 158 Del 26/09/2017</b>	<b>OGGETTO:</b> Costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2015 costituito con determinazione n.141 del 26/07/2017.Presa d'atto errore materiale
----------------------------------	--

### **IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI**

Richiamata la propria determinazione n.141 del 26/07/2017 avente d oggetto “ Costituzione del fondo per le risorse decentrate dell’anno 2015 .Rettifica determinazione area Finanziaria e Affari generali n.115 del 23.12.2015 “ con la quale si costituiva il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 ricalcolandolo in € 54.749,99 di cui €43.867,44 per risorse stabili e € 10.8822,55 per risorse variabili;

Considerato che per mero errore materiale nell’allegato alla citata determinazione veniva totalizzata la somma relativa al Fondo stabile in €43.867,44 anzichè in € 41.662,34;

Evidenziato che si ritiene opportuno provvedere al conteggio esatto così come meglio specificato nel prospetto che segue:

<b>n.</b>	<b>FONDO RISORSE DECENTRATE 2015</b>	<b>euro</b>

	<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’</b></p> <p><b>Art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004:</b>  <i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.</i></p> <p><b>(di seguito le singole componenti)</b></p>	
	<p><b>A) RISORSE STORICHE</b></p>	
<p>1</p>	<p><b>Art. 14, comma 4, del CCNL 01.04.1999:</b> <i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.</i></p> <p><u>Il fondo per lavoro straordinario per l’anno 2000 era di lire 6.000.000, pari ad euro 3.098,75 (verbale della delegazione trattante n. 1 del 08.06.1998, recepito con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19.06.1998)</u></p> <p><u>3.098,75 x 3% = € 92,96</u></p>	<p><b>92,96</b></p>

2

**Art. 15, comma 1, lettera a), CCNL 01.04.1999 risorse ex art. 31, comma 2, lettere b), c), d) e) CCNL 06.07.1995:**

- Art. 31, comma 2, **lettera b)**, del CCNL 06.07.1995 *Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata **con riferimento all'anno 1993** per il pagamento delle **indennità di cui all'art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR n. 333 del 1990. Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità** collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E' pertanto destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, festino e festivo notturno. Dette indennità restano disciplinate: dagli artt. 11, 13 e 34 del D.P.R. 268/1987, dall'art. 28 del D.P.R. 347/1983, dall' art. 49 del D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio.*

Nel fondo 1993 (costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 08.03.1993) la somma destinata alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno rivalutata nella misura corrispondente al tasso di inflazione è stata stabilita in lire 2.055.160 pari ad euro **1.061,40**;

- Art. 31, comma 2, **lettera c)**, CCNL 06.07.1995 *Il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma pari allo **0.2% del monte salari calcolato con riferimento al 1993**, esclusa la quota relativa ai dirigenti, oppure, per le Regioni, dall'1.5% del monte salari calcolato con riferimento al 1993 e relativo al solo personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava. Tale fondo, costituito per l'anno 1996, è finalizzato a remunerare particolari posizioni di responsabilità e di lavoro ed a corrispondere le indennità di cui agli artt. 35 e 36 Monte salari 1993 euro 349.406,32 x 0,2% = euro **698,81** Servizio Finanziario e Affari Generali del 23.08.2016);*

- Art. 31, comma 2, **lettera d)**, CCNL 06.07.1995 *Il fondo è costituito da una somma pari ai **risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario fino ad un massimo dello 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993**, esclusa la quota relativa ai dirigenti; fermo restando tale limite massimo, per l'anno 1996, il fondo predetto è integrato da una somma pari allo 0,2 per cento dello stesso monte salari. Tale fondo è finalizzato alla valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di qualità della prestazione individuale di cui all'art. 34.*

Non sono stati documentati risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario, per cui la quota deve essere calcolata pari a euro **0,00**

- Art. 31, comma 2, **lettera e)**, CCNL 06.07.1995 ***fondo produttività collettiva e miglioramento servizi**, costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1 (fondo 1993) detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma*

Il fondo 1993 (costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 08.03.1993) ammontava a lire 27.256.570 pari ad euro 14.076,84; detratte le quote precedenti b) euro 1.061,40, c) euro 698,81, d) euro 0,00, la quota di cui alla lettera e) ammonta ad euro **14.076,84 – 1.760,21 = euro 12.316,63**

**14.076,84**

3	<p><b>Art. 15, comma 1, lettera b), CCNL 01.04.1999</b> <i>le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i></p> <p><i>art. 32 del CCNL del 6.7.1995: 1. Le amministrazioni che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma 2 possono incrementare per il 1996, con oneri a proprio carico, i fondi di cui all' art. 31, comma 2, nel limite massimo di una <b>somma pari allo 0.5% del monte salari annuo riferito al 1993</b>, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. Tale somma può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,2% del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione quantitativamente corrispondenti, secondo i criteri indicati al comma 3</i></p> <p><b>Monte salari 1993 euro 349.406,32 x 0,5% = euro 1.747,03</b></p> <p><u>(certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali del 23.08.2016)</u></p> <p><b>art. 3 del CCNL del 16.7.1996</b> <i>Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un <b>ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995</b>.</i></p> <p><b>Monte salari 1995 euro 345.087,04 x 0,65%= euro 2.243,07</b></p> <p><u>(certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali del 23.08.2016)</u></p>	3.990,10
4	<p><b>Art. 15, comma 1, lettera c), CCNL 01.04.1999</b> <i>eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. Del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i></p> <p><u>Non sono stati certificati risparmi derivanti dalla riduzione del trattamento accessorio, per cui la quota deve essere calcolata pari a € 0,00</u></p>	0,00
5	<p><b>Art. 15, comma 1, lettera g), CCNL 01.04.1999</b> <i>l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del <b>livello economico differenziato</b> al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996.</i></p>	6.565,28
6	<p><b>Art. 15, comma 1, lettera h), CCNL 01.04.1999</b> <i>risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i></p> <p><i>Sono confermate nell'importo di L. 1.500.000 l'<b>indennità di direzione e di staff</b> prevista per il personale della VIII qualifica funzionale dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonchè le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all' art. 44 del D.P.R.</i></p>	

	<p>333/1990</p> <p><u>L'Ente non ha personale già inquadrato nella ottava qualifica funzionale con funzioni di direzione o staff, per cui la quota deve essere calcolata pari a € 0,00</u></p>	<b>0,00</b>
7	<p><b>Art. 15, comma 1, lettera i), CCNL 01.04.1999</b> quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo <b>0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza</b>, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</p> <p><u>L'Ente non ha dirigenti, per cui la quota deve essere calcolata pari a € 0,00</u></p>	<b>0,00</b>
8	<p><b>Art. 15, comma 1, lettera j), CCNL 01.04.1999</b> un importo dello <b>0,52% del monte salari dell'anno 1997</b>, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</p> <p><u>Monte salari 1997 euro 438.545,76 x 0,52% = euro 2.280,44</u></p>	<b>2.280,44</b>
9	<p><b>Art. 15, comma 1, lettera l), CCNL 01.04.1999</b> le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</p> <p><u>N. 3 (tre) dipendenti del Comune (personale ATA delle Scuole) sono stati trasferiti nell'anno 2000 al Ministero della Pubblica Istruzione; in assenza di apposita somma comunicata dal Ministero dell'Interno quale trattamento economico accessorio in godimento all'atto del trasferimento, è necessario detrarre dal fondo una somma calcolata in proporzione al totale del fondo di produttività dell'anno 2000.</u></p> <p><u>Fondo di produttività anno 2000 lire 75.939.112 (manca l'atto di costituzione; l'importo risulta dal verbale della delegazione trattante n. 6 del 31.08.2000) pari ad euro 39.219,27.</u></p> <p><u>Numero dipendenti in servizio nell'anno 2000 n. 20 (certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali del 21.11.2016)</u></p> <p><u>Taglio medio delle risorse decentrate derivanti dal trasferimento del personale ATA = 39.219,27 / 20 * 3 = euro 5.882,89</u></p>	<b>(-) 5.882,89</b>
10	<p><b>Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999</b> <i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle</i></p>	

	<p><i>nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio</i></p> <p><u>Non vi sono atti di applicazione della fattispecie, per cui la quota deve essere calcolata pari a € 0,00</u></p>	<b>0,00</b>
11	<p><b>Art. 4, comma 1, CCNL 05.10.2001</b> <i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i></p> <p><u>Monte salari 1999 euro 434.576,79 x 1,1% = euro 4.780,34</u></p>	<b>4.780,34</b>
12	<p><b>Art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001</b> <i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i></p> <p><u>L'importo della retribuzione individuale di anzianità spettante al personale dipendente al 01.01.2000 ammontava ad euro 3.960,26</u></p>	<b>3.960,26</b>
	<b>B) INCREMENTI CONTRATTUALI</b>	
13	<p><b>Art. 32, comma 1, CCNL 22.01.2004</b> <i>Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001</i></p> <p><u>Monte salari 2001 euro 402.396,00 x 0,62% = euro 2.494,86</u></p>	<b>2.494,86</b>
14	<p><b>Art. 32, commi 2-3, CCNL 22.01.2004</b> <i>Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.</i></p> <p><i>Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti</i></p> <p><u>Monte salari 2001 euro 402.396,00 x 0,50% = euro 2.011,98</u></p>	<b>2.011,98</b>
15	<p><b>Art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004</b> <i>La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)</i></p> <p><u>Nell'Ente non sono state istituite alte professionalità, per cui la quota deve essere calcolata pari a € 0,00</u></p>	<b>0,00</b>
16	<p><b>Art. 4, comma 1, CCNL 09.05.2006</b> <i>Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le</i></p>	

	<p>risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo <b>0,5 % del monte salari dell'anno 2003</b>, esclusa la quota relativa alla dirigenza</p> <p><u>Monte salari 2003 euro 434.681,00 x 0,5% = euro 2.173,41</u></p> <p><u>il rapporto fra entrate correnti e spese di personale al 01.01.2006 era 35,01%</u></p>	<b>2.173,41</b>
17	<p><b>Art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008</b> <i>Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo <b>0,6% del monte salari dell'anno 2005</b>, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 .</i></p> <p><u>Monte salari 2005 euro 470.858,00 x 0,6% = euro 2.825,15</u></p> <p><u>Il rapporto fra entrate correnti e spese di personale al 01.01.2008 era 29,85%</u></p>	<b>2.825,15</b>
	<b>C) ALTRI INCREMENTI</b>	
18	<p><b>Art. 15, comma 1, lettera f), CCNL 01.04.1999</b> risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993</p> <p><i>3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. <b>I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva</b></i></p> <p><u>Non sono stati certificati risparmi derivanti dalla riduzione di incrementi retributivi non previsti dai CCNL, per cui la quota deve essere calcolata pari a € 0,00</u></p>	<b>0,00</b>
19	<p><b>Riduzione stabile dello straordinario (art. 14, comma 3, del CCNL del 01.04.1999)</b></p> <p><i>3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del</i></p>	

	<p><i>nuovo sistema di classificazione del personale.</i></p> <p><u>Non risultano provvedimenti di razionalizzazione dei servizi finalizzati o aventi ad oggetto la stabile e progressiva riduzione del lavoro straordinario, per cui la quota deve essere calcolata pari a 0,00</u></p>	0,00
20	<p><b>Processi di decentramento e trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lettera l), CCNL del 01.04.1999)</b></p> <p><i>1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:</i></p> <p><i>l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.</i></p> <p><u>Non risultano casi di personale dipendente trasferito ad enti del comparto a seguito di decentramento o trasferimento di funzioni, per cui la quota deve essere calcolata pari a 0,00</u></p>	0,00
21	<p><b>Incrementi dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL del 01.04.1999)</b></p> <p><i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.</i></p> <p><u>Non sono stati attivati nel 2015, né risultano negli anni precedenti, nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che hanno comportato un incremento stabile della dotazione organica, per cui la quota deve essere calcolata pari a 0,00</u></p>	0,00
22	<p><b>Dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL del 22.01.2004</b> <i>Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.</i></p> <p><i>Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso</i></p>	



	<p><i>importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999. Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.</i></p> <p><b>Dichiarazione congiunta n. 4 al CCNL del 09.05.2006</b> <i>Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall’esterno (B3,D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.</i></p> <p><u>Il totale degli incrementi stipendiali è pari ad euro 2.293,61.</u></p>	<p><b>2.293,61</b></p>
	<p><b>TOTALE SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’</b></p>	<p><b>41.662,34</b></p>

Tutto ciò premesso;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore Finanziario e Affari Generali;

#### D E T E R M I N A

Di prendere atto dell’errore materiale presente nella propria determinazione n. 141 del 26.07.2017 e di stabilire che la parte stabile del fondo per le risorse decentrate relativo all’anno 2015 ammonta a € 41.662,34;

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI  
f.to Rag. Patrizia Madeddu

**ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line dal

**26/09/2017**

al

**11/10/2017**

La presente copia è conforme all'originale